

REGIONE
ABRUZZO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

FONDO REGIONALE DI GARANZIA

DISPOSIZIONI OPERATIVE
DI CUI ALLA DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 712/09

Edizione gennaio 2010

1. Finalità degli interventi e natura della garanzia

Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia¹ istituito presso Artigiancassa S.p.A.² i finanziamenti a breve, medio e lungo termine in favore di imprese artigiane³ ovvero di microimprese⁴ operanti in tutti i settori produttivi escluse quelle commerciali posti in essere dalle Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo nonché gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia⁵ nell'interesse di imprese artigiane o microimprese operanti in tutti i settori produttivi escluse quelle commerciali socie ovvero da Confidi di garanzia di secondo grado⁵ nell'interesse dei Confidi propri associati.

La garanzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ad imprese economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia si esplica in forma di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate.

Il competente Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa definisce annualmente il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili e ne monitora costantemente l'andamento con riferimento ai livelli di utilizzo e di rischio espresso da ciascun fruitore della garanzia, al fine di eventuali correttivi nell'impiego delle relative disponibilità finanziarie.

La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e può riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del predetto Regolamento CE n. 1998/06, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della commissione)..

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

¹ Il Fondo, istituito dalla Regione Abruzzo a seguito della regionalizzazione del previgente Fondo Centrale di Garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è stato disciplinato dalla delibera della Giunta regionale n. 785 del 6 settembre 2004.

² Per brevità, successivamente denominata "Artigiancassa".

³ Come definite dalla legge regionale n. 23 del 30 ottobre 2009.

⁴ Come disciplinate dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 14 aprile 2005 di recepimento della Raccomandazione 1422/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di piccole e medie imprese.

⁵ Come definiti dall'art. 13 comma 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Richiesta di ammissione alla garanzia

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata alla Sede regionale Artigiancassa dell'Abruzzo dai Confidi e dai Confidi di secondo grado compilata su apposito modulo (facsimile per la cogaranzia in allegato n. 1 e per la controgaranzia in allegato n. 2) completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria. Nel caso di cogaranzia, la richiesta può essere presentata anche dalle Banche e dagli Intermediari (facsimile della domanda in allegato n. 3). Detti moduli sono disponibili nel sito internet di Artigiancassa (www.artigiancassa.it).

Il termine per la presentazione è fissato:

- per la cogaranzia, in tre mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire; le richieste possono essere presentate anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione della cogaranzia e documentata ad Artigiancassa dal soggetto finanziatore, tramite il Confidi, entro i successivi tre mesi;
- per la controgaranzia, entro sei mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte dei Confidi e dei Confidi di secondo grado.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 3.

3. Ammissione alla garanzia

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta da parte di Artigiancassa.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato tecnico regionale nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione; entro i successivi 15 giorni viene data comunicazione dell'ammissione - nel caso di cogaranzia anche al soggetto

finanziatore - e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

Artigiancassa, su indicazione del Comitato tecnico regionale, comunicherà tempestivamente con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, Artigiancassa comunicherà, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione agli interventi agevolativi del Fondo.

Nessuna commissione è richiesta a fronte della garanzia del Fondo.

4. Condizioni di inefficacia della garanzia

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

5. Escussione della garanzia

I Confidi e i Confidi di secondo grado possono chiedere ad Artigiancassa l'intervento del Fondo alla data di avvio da parte del soggetto finanziatore delle procedure di recupero del credito insoluto nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti allegando:

a) nel caso di cogaranzia:

- una dichiarazione rilasciata dal soggetto finanziatore con indicazione dell'importo del proprio credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica;
- copia della delibera di liquidazione della quota di competenza del Confidi della perdita subita dal soggetto finanziatore, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie del proprio conto su cui versare la quota di competenza del Fondo;

b) nel caso di controgaranzia, con riferimento ad ogni singolo finanziamento, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale del Confidi/Confidi di secondo grado attestante:

- l'ammontare della somma garantita richiesta dalla Banca/Intermediario a seguito dell'avvio delle procedure di recupero del credito e che tale somma non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia di secondo grado (Confidi);

- l'ammontare della somma controgarantita richiesta dal Confidi e che tale somma non beneficia di analogha agevolazione da parte di altri organismi di garanzia o di norme regionali, nazionali o comunitarie (Confidi di secondo grado).

Nel caso di cogaranzia, l'intervento del Fondo può essere richiesto ad Artigiancassa anche dalla Banca/Intermediario finanziatore indicando l'importo del proprio credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa dà comunicazione ai soggetti garantiti del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

L'intervento del Fondo é deliberato dal Comitato tecnico regionale nel termine di 45 giorni dalla data di richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della delibera al soggetto richiedente l'intervento del Fondo e, nel caso di cogaranzia, anche al soggetto finanziatore; contestualmente, viene effettuato il riconoscimento dell'importo dovuto.

Nel caso di cogaranzia, il pagamento della quota d'intervento del Fondo è effettuato con accredito nel conto indicato dal Confidi che provvederà a riconoscerlo al soggetto finanziatore con pari valuta, unitamente alla quota di propria competenza. Di tale pagamento il Confidi è tenuto a dare comunicazione scritta ad Artigiancassa entro un mese allegando copia del relativo ordinativo.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali⁶ per il recupero del credito:

- nel caso della cogaranzia, per le Banche e gli Intermediari finanziari garantiti;
- nel caso di controgaranzia, per i Confidi/Confidi di secondo grado, direttamente ovvero tramite le Banche e gli Intermediari finanziari.

Le Banche e gli Intermediari finanziari, i Confidi e i Confidi di secondo grado, entro il 31 marzo di ogni anno, devono relazionare in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati ad Artigiancassa per la dovuta rendicontazione al Comitato tecnico regionale.

Le somme che tali soggetti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali dedotte le spese legali sostenute, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

⁶ Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

6. Modifiche delle Disposizioni Operative

Le presenti Disposizioni Operative possono essere modificate dalla Regione sentito o su proposta del Comitato tecnico regionale.

7. Settori esclusi

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative ad imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 4, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 14.12.2006.

8. Controlli

Il Comitato tecnico regionale si riserva la facoltà di effettuare tramite Artigiancassa verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici agli interventi previsti dalle presenti Disposizioni Operative, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalle Disposizioni Operative stesse.

9. Informazioni e trasparenza

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono tenuti a rendere edotte le imprese della disciplina, di cui alle presenti Disposizioni Operative, che direttamente le concerne.

E' in ogni caso obbligo dei predetti soggetti consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, alle presenti Disposizioni Operative ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.

SCHEDE TECNICHE

COGARANZIA

Soggetti garantiti

Banche e Società di leasing

Oggetto della garanzia

- Operazioni di credito ipotecario e non, a medio/lungo termine riguardanti programmi di investimento produttivo dell'impresa e operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare, agevolate e non;
- rinegoziazione di finanziamenti bancari a medio/lungo termine, anche eventualmente già garantiti da Confidi, finalizzata alla riduzione della rata;
- operazioni di credito finalizzate alla trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine.

Caratteristiche

Trattasi di garanzia fideiussoria indipendente, che si aggiunge a quella prestata dal Confidi, a copertura parziale dei rischi assunti dalle Banche/Intermediari finanziari con la concessione dei finanziamenti a breve, medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata del credito.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo, attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi non sia inferiore al 20% del finanziamento concesso dal soggetto finanziatore, è pari ad una quota percentuale che, sommata a quella del Confidi, non superi il 70% del finanziamento stesso.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito, il Fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

A) Per i finanziamenti:

- 1) capitale residuo dell'operazione al momento della revoca del finanziamento;
- 2) importo delle rate insolte, scadute nei diciotto mesi successivi alla data della prima rata insolta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso del finanziamento maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

B) Per il leasing:

1. importo dei canoni a scadere al momento della revoca del contratto di locazione finanziaria , attualizzati al tasso di riferimento per il credito artigiano agevolato a medio/lungo termine vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria;
2. importo dei canoni insoluti scaduti nei diciotto mesi successivi alla data del primo canone insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca della locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

CONTROGARANZIA

Interventi per massa

Soggetti garantiti

Confidi di garanzia e Confidi di garanzia di secondo grado.

Oggetto della garanzia

Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante:

- per il Confidi, tutte le garanzie rilasciate dallo stesso in un trimestre a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi ad imprese artigiane o microimprese operanti in tutti i settori produttivi escluse quelle commerciali, socie;
- per il Confidi di secondo grado, tutte le controgaranzie dallo stesso prestate in un trimestre a favore dei Confidi con riferimento a finanziamenti a breve, medio e lungo termine ad imprese artigiane o microimprese operanti in tutti i settori produttivi escluse quelle commerciali, socie.

A tal fine, i Confidi ed i Confidi di secondo grado devono presentare alla Sede regionale di Artigiancassa specifica richiesta di ammissione agli interventi del Fondo utilizzando apposito modulo (facsimile in allegato n. 2).

Nel predetto modulo devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla garanzia/controgaranzia prestata.

Caratteristiche

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dai Confidi e dai Confidi di secondo grado non superi il 70% di ciascuna operazione.

Durata della controgaranzia

La durata della controgaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo è pari:

- al 70% dell'importo garantito dai Confidi;
- all'80% dell'importo controgarantito dal Confidi di secondo grado.

Con riferimento a ciascun Confidi/Confidi di secondo grado, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 5% dell'importo garantito nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione.